

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 22 Febbraio 1966

Suppl. n. 6 al n. 2

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 16 Febbraio 1966, n. 1 — *Istituzione dell'Ente per lo sviluppo agricolo.*

Pag. 3



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 16 Febbraio 1966, n. 1.

Istituzione dell'Ente per lo Sviluppo Agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTO che, a seguito dell'intervenuta decadenza del Decreto-Legge 20 Novembre 1965 n. 22 relativo all'istituzione dell'Ente per lo Sviluppo Agricolo, è urgente ed indispensabile provvedere all'emanazione di nuove norme relative alla materia, in modo di poter iniziare i programmi dell'Ente prima dell'inizio della stagione di «GU»;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

CAPO I

ISTITUZIONE, FUNZIONI E POTERI DELL'ENTE PER LO SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1

Istituzione dell'Ente per lo Sviluppo Agricolo

1. E' istituito l'Ente per lo Sviluppo Agricolo.
2. L'Ente per lo Sviluppo Agricolo è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.
3. L'Ente per lo Sviluppo Agricolo ha sede in Mogadiscio e può istituire filiali in altre località se e quando ciò appaia necessario.

Art. 2

Scopi dell'Ente per lo Sviluppo Agricolo

L'Ente per lo Sviluppo Agricolo persegue gli scopi in appresso elencati:

- A) — Promuovere il miglioramento dell'agricoltura, sia aumentando la produttività delle aree già coltivate, sia estendendo la coltivazione agricola a nuove aree; ed, a tal fine, fornire:
- a) assistenza nella formazione di Cooperative Agricole e nella funzione di piccole tenute agricole in unità economiche;
 - b) assistenza tecnica alle Cooperative ed ai coltivatori nel rilevamento delle aree agricole, per stimolarne la capacità produttiva;
 - c) consulenza alle Cooperative ed ai coltivatori sulle tecniche e sui metodi per la preparazione del terreno da coltivare e sulla idoneità dei vari tipi di colture, sui metodi di trattamento delle sementi e di conservazione delle colture nei vari stadi, comprese le misure fitopatologiche, il raccolto e la preparazione del terreno dopo il raccolto;
 - d) assistenza alle Cooperative Agricole ed ai coltivatori per l'ottenimento dei crediti necessari all'acquisto di sementi, attrezzi, fertilizzanti e prodotti chimici, e per il noleggio di macchinari e mezzi di trasporto.
- B) — Stipulare contratti con le Cooperative Agricole ed i coltivatori per la fornitura dei Servizi di cui al precedente comma e per l'acquisto, a prezzi convenuti, dei prodotti, l'immagazzinamento e la successiva vendita degli stessi sul mercato da parte dell'Ente.
- C) — Stabilire il collegamento con il Servizio Ricerche Agricole e divulgare i risultati delle ricerche tra le Cooperative ed i coltivatori.
- D) — Incoraggiare la produzione agricola in genere, acquistando prodotti agricoli dalle Cooperative e dai coltivatori e provvedendo all'immagazzinamento e alla successiva vendita dei prodotti stessi.
- E) — Iniziare l'addestramento del personale tecnico ed amministrativo delle Cooperative Agricole e dell'altro Personale impiegato nei lavori agricoli.

F) — Adottare i provvedimenti necessari a promuovere il miglioramento dei Servizi comunitari nelle Zone Rurali e disporre delle infrastrutture occorrenti a tale scopo.

Art. 3

Potestà dell'Ente

Sono attribuiti all'Ente tutti i poteri e le facoltà necessarie o utili per lo svolgimento della sua attività, nei limiti del presente Decreto-Legge.

Art. 4

Diritti dell'Ente

L'Ente può riscuotere speciali diritti, qualora opportuno, per i servizi resi nel perseguimento dei suoi scopi.

Art. 5

Natura dell'Ente

L'Ente pubblico non è un'organizzazione avente fini di lucro salvo per quanto si riferisce alla necessità di accantonare fondi di riserva, nonchè quelli necessari al funzionamento dell'Ente.

Esso deve pareggiare le spese di esercizio con le entrate.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Sezione I

Organi dell'Ente

Art. 6

Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- a) il Presidente dell'Ente;
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto del Presidente dell'Ente e di otto Consiglieri di cui due designati dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, due dal Ministro dell'Industria e Commercio, e gli altri quattro de-

signati ciascuno rispettivamente dai Ministri della Pianificazione, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni;

- c) il Direttore e il Vice Direttore;
- d) il Collegio dei Revisori, composto di un Presidente e di due Revisori.

Art. 7

Nomina degli Organi dell'Ente e durata delle cariche

1. I Membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Vice Direttore e i Membri del Collegio dei Revisori sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Le cariche di cui al precedente comma hanno una durata di tre anni, e sono rinnovabili.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Vice Direttore e i Membri del Collegio dei Revisori possono essere rimossi dall'incarico per gravi motivi, negli stessi modi previsti per la nomina.

Sezione II

Funzioni

Art. 8

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e pone gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Egli assicura l'osservanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza del Presidente ad una riunione del Consiglio, il Consiglio stesso può, per quella riunione, eleggere un Presidente dal proprio seno.

4. In caso di parità di voti al Consiglio d'Amministrazione, prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Funzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. La direzione e la politica generale dell'Ente sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il «quorum» per riunioni del Consiglio d'Amministrazione è di cinque membri.

Art. 10

Funzioni del Direttore

1. Il Direttore provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

2. Egli provvede, con l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, a stipulare contratti per conto dell'Ente con Cooperative Agricole e coltivatori.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, egli può rivolgersi a tutte le fonti di consulenza tecnica ed assistenza del Governo.

4. Egli è responsabile degli atti di ordinaria amministrazione dell'Ente. Ha inoltre il controllo su tutto il Personale dell'Ente sia proveniente dalle Amministrazioni Statali, sia assunto direttamente dall'Ente medesimo.

Con l'approvazione del Presidente può assumere e licenziare il personale assunto direttamente dall'Ente, nonché adottare nei suoi confronti le opportune misure disciplinari, fatta eccezione per il personale proveniente dalle Amministrazioni Statali nei confronti del quale può adottare provvedimenti di restituzione alla Amministrazione di provenienza e può richiedere a quest'ultima l'adozione di provvedimenti disciplinari a norma della Legge 15 Marzo 1965 n. 7 e successive modifiche sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

5. Egli è responsabile dei fondi dell'Ente e della tenuta della contabilità delle spese sostenute su tali fondi.

6. Egli è autorizzato a sostenere spese per atti di ordinaria amministrazione sui fondi dell'Ente fino ad un massimo di Sh. So. 2.500 per ogni singolo atto. Spese fino ad un massimo di Sh. So. 5.000 per ogni singolo atto possono essere sostenute dal Direttore d'intesa col Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Spese per importi eccedenti tale limite devono essere autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione.

7. Egli partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e ne tiene i verbali.

Art. 11

Funzioni del Vice Direttore

Il Vice Direttore assiste il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12

Funzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla contabilità e sulle spese dell'Ente.

Sezione III

Dipendenti dell'Ente

Art. 13

Dipendenti dell'Ente

Il personale amministrativo e tecnico occorrente all'Ente viene distaccato dai ruoli dell'Amministrazione Statale. Per ogni altro dipendente cui non si possa provvedere in questo modo, si provvede con l'assunzione diretta da parte dell'Ente, alle condizioni di servizio che saranno stabilite con norme regolamentari emanate dal Consiglio d'Amministrazione.

Sezione IV

Trasferimento del Servizio Sviluppo Comunità al Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia

Art. 14

Servizio Sviluppo Comunità

1. Il Servizio Sviluppo Comunità del Ministero dell'Interno è trasferito al Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia.

2. Il Personale del Servizio Sviluppo Comunità, di cui al precedente comma, viene distaccato presso l'Ente per lo Sviluppo Agricolo.

Sezione V

Responsabilità dei Membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Dipendenti

Art. 15

Responsabilità dei Membri del Consiglio d'Amministrazione e dei Dipendenti

I membri del Consiglio di Amministrazione Dipendenti dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente Legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari dell'Ente, hanno le stesse responsabilità di Ufficio di cui all'art. 5 della Legge 15 Marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

Sezione VI

Curatore speciale e liquidatore dell'Ente

Art. 16

Curatore speciale e liquidatore

1. Ove ciò sia ritenuto assolutamente necessario:

- a) la gestione dell'Ente è temporaneamente affidata ad un procuratore speciale che esercita le funzioni e i poteri del Presidente dell'Ente, del Consiglio di Amministrazione, e del Direttore; ovvero:

- b) L'Ente può essere posto in liquidazione e a tale scopo può essere sottoposto ad un liquidatore.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III

FINANZE, BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 17

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 300.000 conferito dallo Stato;
- b) da eventuali ulteriori conferimenti da parte dello Stato, Enti pubblici, organizzazioni internazionali o privati; .
- c) dai fondi di riserva, da costituirsi attraverso l'accantonamento di una parte degli utili di esercizio;
- d) da qualsiasi altro provento, pubblico o privato.

Art. 18

Prestiti

L'Ente può, previa approvazione del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentito il Consiglio dei Ministri, contrarre prestiti con istituti di credito esteri e con banche locali per lo svolgimento della sua attività ai sensi della presente Legge.

Art. 19

Programma annuale

Entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione formula una relazione sul programma generale di attività dell'Ente per l'anno successivo, indicando le relative previsioni di spesa e i possibili mezzi per farvi fronte, e lo presenta per l'approvazione al Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia. Copia del programma annuale deve essere contemporaneamente inviata al Ministro delle Finanze.

Art. 20

Bilancio annuale

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio finanziario il Consigliere Delegato predispone il Bilancio consuntivo dell'Ente e lo presenta al Consiglio d'Amministrazione che provvede alla redazione definitiva del Bilancio e lo sottopone al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione.

3. Il Collegio dei Revisori, entro un mese dalla ricezione del Bilancio di cui al comma precedente, lo trasmette al Consiglio dei Ministri.

4. Il Comitato di Vigilanza di cui al successivo articolo, sentito il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione del Bilancio e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, a spese dell'Ente.

Art. 21

Comitato di Vigilanza

La Vigilanza sull'Ente è esercitata da un Comitato composto del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia che lo presiede, dei Ministri della Pianificazione e delle Finanze, nonché di tre Funzionari ed Esperti designati dai predetti Ministri.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Statuto

1. Il primo Statuto dell'Ente è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Agricoltura, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Nelle stesse forme di cui sopra, tale Statuto può essere modificato ed emendato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Norme regolamentari

Nell'ambito della presente Legge e dello Statuto di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione può emanare norme regolamentari interne per regolare le proprie attività.

Art. 24

Entrata in Vigore

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge ai sensi dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 16 Febbraio 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia a. i.
SCEK ABDULLE MOHAMUD

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.